TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 79

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39; 4° e 5° comma; R. D. L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 3, modif

Avanzamento ordinario a capo di 3ª classe.

L'avanzamento ordinario a capo di terza classe di leva, e' limitato ai secondo capi D. vincolati al maggiore servizio di anni 3 di cui all'art. 32.

I secondi capi D. di cui sopra sono presi in esame, per l'avanzamento, quando contino 18 mesi di grado: se dichiarati idonei vengono promossi capi di terza classe dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro; se esclusi dall'avanzamento vengono prosciolti dal vincolo triennale ed inviati in congedo, ai sensi dell'articolo 33.

L'avanzamento ordinario a capo di terza classe dei secondi capi D. ha luogo ad anzianita' ed il giudizio relativo e' demandato, con le modalita' fissate per l'avanzamento del personale volontario, alla commissione di cui all'art. 56.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-79-t-u-21-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

agosto-1924-n-1525-art-39-4-e-5-comma-r-d-l-22-gennaio-1928-n/versione/0